

ACCORDO QUADRO DI
COLLABORAZIONE

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

E

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per le comunicazioni

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Genova, CF 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, chiamata d'ora in avanti detta anche "Università", nella persona del Rettore pro tempore prof. Giacomo Deferrari, legale rappresentante, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto emanato con D.R. n. 18 del 20 dicembre 1994 (pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 1995) e successive modiche, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/4/2009

E

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, CF 97269000580, con sede legale in Roma, Viale America 201, chiamato d'ora in avanti anche "Ministero", nella persona del Direttore Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico Ing. Francesco Troisi.

Il Ministero nell'esecuzione del presente accordo quadro si servirà del proprio organo territoriale denominato Ispettorato territoriale per la Liguria, CF 95075900100, con sede in Genova, Via Saporiti 7, chiamato d'ora in avanti anche "Ispettorato", in base alle norme vigenti relative alla organizzazione del Ministero medesimo.

L'Università e il Ministero sono nel prosieguo denominate congiuntamente anche "Parti" o, singolarmente, "Parte"

PREMESSO

- che l'Università intende sviluppare l'utilizzazione delle tecnologie ICT nella proposta ed erogazione della propria offerta formativa e di ricerca adottando soluzioni condivise già utilizzate dal Ministero;
- che, in particolare, alcuni dipartimenti dell'Università svolgono attività di ricerca nel settore delle reti di telecomunicazione e dell'informatica, con ricercatori le cui competenze possono contribuire alla realizzazione di progetti istituzionali individuati come primari dal Ministero;
- che l'Ispettorato ha in corso iniziative finalizzate a concretizzare i propri compiti istituzionali in materia di gestione e monitoraggio dello spettro radio, con l'intento di sviluppare una rete di radiomonitoring a livello regionale, mediante l'adozione di un'infrastruttura telematica in banda larga;
- che le iniziative messe in atto dall'Ispettorato hanno l'obiettivo di fornire una serie di servizi ai cittadini, agli Enti, alle imprese liguri e prevedono la modifica di alcuni modelli organizzativi e di gestione dei procedimenti che risultano onerosi per la pubblica amministrazione e poco agili per l'utenza, con l'impegno di offrire prestazioni più agili e tempestive, utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*e-Government*);
- che l'Ispettorato sta operando al fine di ottenere dati reali e immediati connessi all'occupazione dello spettro radio mediante l'adozione di procedimenti di pianificazione

degli impianti Radio/TV destinati sia alla gestione del prossimo passaggio al digitale terrestre sia all'esercizio di un reale controllo sulle reti per la risoluzione di problemi interferenziali e per l'individuazione di possibili abusi, anche per la tutela dei minori.

TUTTO CIO' PREMESSO, FRA LE SUDETTE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

1. Le premesse costituiscono elemento integrante del presente accordo.
1. Le Parti, intendono avviare, secondo le modalità di seguito indicate, un rapporto di collaborazione al fine di:
 - a) cooperare nell'ambito di iniziative di comune interesse per l'utilizzo delle tecnologie ICT all'interno delle proprie funzioni istituzionali;
 - b) sviluppare congiuntamente progetti per l'utilizzazione di tecnologie informatiche e telematiche (ICT) finalizzate a migliorare l'utilizzo delle proprie infrastrutture per poter meglio svolgere le proprie attività istituzionali;
 - c) individuare e sperimentare soluzioni che possano rendere più efficiente e meno oneroso l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche;
 - d) sviluppare gli aspetti applicativi della ricerca accademica, favorendo contatti e collaborazioni per il raggiungimento di comuni obiettivi;
 - e) approfondire il tema del riuso, dell'integrazione e dell'interoperabilità di servizi nella Pubblica Amministrazione.
2. A tal fine le Parti metteranno a disposizione adeguate risorse umane e professionali già presenti all'interno delle proprie amministrazioni e articolazioni.

Art. 2 - Oggetto

1. Le iniziative e le attività nel rispetto della normativa vigente riguarderanno:
 - a) l'utilizzazione di strumenti e tecnologie informatiche e telematiche;
 - b) la sperimentazione dell'uso di software con contratto Open Source, con conseguente valutazione dei costi e dei benefici diretti ed indiretti derivanti dall'utilizzo di tale software;
 - c) la sperimentazione su reti ed infrastrutture di comunicazione ad elevata innovazione;
 - d) l'organizzazione di un sistema per la erogazione di formazione a distanza, indirizzato ai dipendenti degli Enti ed agli studenti universitari;
 - e) la condivisione di strutture informatiche, telematiche, di telecomunicazioni e servizi di supporto alle stesse;
 - f) eventuali altri ambiti di cooperazione potranno essere successivamente individuati nell'ambito del presente atto di collaborazione.
2. Le iniziative e le attività di cui al comma precedente verranno definite di volta in volta sulla base di "Piani Attuativi" redatti di comune accordo nelle forme previste dal successivo articolo 5.

Art. 3 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di cinque anni e potrà essere prorogato prima della sua scadenza, per un uguale periodo, con consenso espresso per iscritto da entrambe le Parti, anche mediante scambio di note.
2. La Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..



3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
5. In caso di mancata proroga al termine del quinquennio oppure in caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione i Piani attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 4 - Referenti


1. Ciascuna Parte nomina due referenti per l'esecuzione ed il monitoraggio dell'Accordo.
2. In sede di prima attuazione, i due membri del Comitato sono, per l'Università, il delegato del Rettore per le ICT e un docente suggerito dal Direttore del Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica, per il Ministero, due delegati nominati dal Direttore Generale ing. Francesco Troisi.
3. Eventuali variazioni nelle designazioni dovranno essere comunicate alla controparte con lettera raccomandata.
4. I Referenti operano di comune intesa con l'obiettivo di:
 - a) individuare le iniziative ed i progetti da realizzare in forma cooperativa;
 - b) identificare i progetti comuni di sviluppo della Società dell'informazione e di *e-Government* da inserire nei propri piani di attività e da proporre al cofinanziamento governativo in forma congiunta;
 - c) sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all'approvazione ai rispettivi organi competenti;
 - d) monitorare le fasi di attuazione;
 - e) rendere, eventualmente, disponibile ad altre amministrazioni pubbliche quanto realizzato congiuntamente nella logica del riuso.

Art. 5 – Piani attuativi

1. Le attività e le iniziative di cooperazione di cui all'art. 2 verranno realizzate sulla base di "Piani attuativi" redatti di comune intesa.
2. I Piani attuativi sono stipulati dalle Parti, o per quanto di competenza, dalle rispettive articolazioni e strutture, e definiscono nel dettaglio le modalità di esecuzione del presente Accordo nell'ambito delle linee generali in esso riportate.
3. I Piani attuativi potranno contenere, in particolare:
 - a) gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con i contenuti del presente Accordo;
 - b) le attività da svolgere, la relativa ripartizione di responsabilità tra le Parti o le strutture o articolazioni stipulanti nonché i tempi di loro esecuzione;
 - c) la specificazione dei prodotti e/o i servizi e/o forniture e del loro costo;
 - e) l'eventuale trasferimento di soluzioni utilizzabili da entrambe le Parti e gli eventuali oneri;
 - f) i rispettivi referenti responsabili del singolo Piano attuativo con i rispettivi vincoli organizzativi e tecnici.
4. Le attività oggetto dei Piani attuativi saranno eseguite presso i locali dell'Università di Genova o dell'Ispettorato, secondo quanto concordato di volta in volta.

Art. 6 - Oneri

1. Il presente Accordo non comporta oneri economici o finanziari.
2. I Piani attuativi approvati dagli organi competenti delle Parti potranno prevedere specifici oneri ed, in tal caso, individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali



detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo, sono in regola con le coperture assicurative per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Il Ministero garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo.

Art. 8 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98 n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro del Ministero assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Ministero.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Ministero ospitato nei locali dell'Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Art. 9 - Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale.

1. Le Parti pubblicizzeranno congiuntamente le cooperazioni che verranno effettuate con opportune forme di divulgazione.
2. Qualora una delle Parti, anche durante lo svolgimento di una ricerca, si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e fare uso, sempre e soltanto ad uso scientifico, dei risultati della ricerca, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
3. Alla conclusione del programma le due parti si impegnano a divulgare nei modi opportunamente concordati (pubblicazioni, convegni, ecc.) le risultanze della ricerca medesima.
4. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
5. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nei Piani attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei Piani attuativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei Piani predetti, essa sarà oggetto di specifica disciplina all'interno degli stessi.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che elettronico, relative all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo ed ai Piani attuativi di cui all'articolo 5, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 11 – Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile dirimere amichevolmente la controversia, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo, sarà definita dal Foro di Genova.


Art. 12 – Norme finali e registrazione

1. Il presente Accordo viene redatto in due esemplari ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed a spese della parte ne che chiederà la registrazione.
2. Per i Piani attuativi si seguiranno le disposizioni in materia d'imposta di registro di volta in volta applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in data 14 MAG 2009

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Genova



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

Il Direttore Generale per

la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.